



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 03.08.2000
COM(2000) 523 definitivo

2000/0022 (COD)

Proposta modificata di

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico

(presentata dalla Commissione in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 24 gennaio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico [COM (1999) 709 def. del 24 gennaio 2000].

La proposta di raccomandazione invita in particolare gli Stati membri ad istituire sistemi trasparenti di valutazione della qualità, nonché ad incoraggiare l'autovalutazione e la valutazione esterna degli istituti scolastici. Quanto alla Commissione, è invitata a favorire la collaborazione tra gli istituti scolastici e le autorità nazionali preposte alla valutazione delle scuole e a promuovere la creazione di reti a livello europeo.

A seguito del parere formulato in prima lettura dal Parlamento europeo il 6 luglio 2000, la Commissione presenta, ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, una proposta modificata di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che riprende integralmente, in sostanza o in parte, l'insieme dei 42 emendamenti presentati.

Gli emendamenti del Parlamento europeo intendono in particolare:

- rafforzare le misure a fini di seguito della raccomandazione previste nella proposta della Commissione;
- introdurre riferimenti espliciti all'importanza determinante degli indicatori di qualità e dei parametri di confronto (*benchmark*);
- ampliare e chiarire la portata politica della raccomandazione;
- introdurre nuovi considerando per chiarire la proposta e porre l'accento sui diversi obiettivi perseguiti dalla valutazione qualitativa dell'insegnamento scolastico.

Le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono state evidenziate depennando le parti cancellate e mettendo in grassetto sottolineato le parti nuove o modificate.

Proposta modificata di

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) è necessario dare impulso a una dimensione europea dell'insegnamento, in quanto ciò costituisce un obiettivo essenziale della costruzione di un'Europa dei cittadini;**
- (2) un'istruzione di elevata qualità costituisce uno degli obiettivi prioritari dell'insegnamento primario e secondario, compresa la formazione professionale, per tutti gli Stati membri nel quadro della società dell'apprendimento;**
- (3) la qualità dell'istruzione scolastica deve essere garantita in tutte le fasi e in tutti i settori dell'insegnamento, indipendentemente dalle differenze attinenti agli obiettivi, ai metodi e alla domanda educativa, avendo cura di evitare la tendenza a stabilire classifiche di eccellenza tra i vari istituti;**
- (4) negli ultimi decenni le risorse destinate all'istruzione sono aumentate in tutti i paesi industrializzati. L'istruzione è vista non solo come un arricchimento personale, ma anche come la soluzione ai come un contributo alla coesione sociale, all'integrazione sociale e alla soluzione dei problemi della disoccupazione e della coesione sociale. L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita attiva è la chiave un mezzo importante per controllare il futuro professionale e personale. Un insegnamento di elevata qualità è essenziale per le politiche occupazionali, e la libera circolazione dei**

¹ **COM (1999) 709 def. del 24 gennaio 2000.**

² **CES 476/2000.**

³ **CdR 21/2000.**

lavoratori all'interno dell'Unione europea e il riconoscimento di diplomi e di abilitazioni all'insegnamento;

(5) gli Stati membri sono tenuti a vigilare che i programmi scolastici siano in sintonia con lo sviluppo della società;

(6) gli Stati membri devono prefiggersi di aiutare gli istituti scolastici a rispondere alle esigenze educative e sociali del nuovo millennio e ad andare di pari passo con gli sviluppi che ne derivano. Essi dovrebbero quindi indurre gli istituti scolastici a migliorare la qualità dei servizi prestati, aiutandoli a sviluppare nuove iniziative miranti a garantire la qualità dell'insegnamento, nonché a promuovere la mobilità delle persone da un paese all'altro e lo scambio di conoscenze;

(7) nel campo delle politiche del lavoro il Consiglio adotta ogni anno una serie di orientamenti fondati su obiettivi quantitativi ed indicatori. Nell'ambito degli orientamenti per il 1999⁴, l'orientamento 7 invita gli Stati membri a migliorare "la qualità del loro sistema scolastico, in modo da ridurre sostanzialmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi. Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata ai giovani che hanno difficoltà di apprendimento". Per quanto riguarda gli orientamenti per il 2000⁵, la Commissione propone di rivolgere particolare attenzione all'esigenza di sviluppare le conoscenze informatiche, di dotare le scuole della necessaria attrezzatura e di agevolare l'accesso degli studenti a Internet entro il 2002, in modo da esercitare un impatto positivo sulla qualità dell'insegnamento e preparare i giovani all'era digitale (orientamento 8);

(8) un'istruzione di alta qualità incentiverà la mobilità, definita obiettivo della Comunità dagli articoli 149 e 150 del trattato CE;

(9) la collaborazione a livello europeo e gli scambi transnazionali di esperienze contribuiranno ad individuare e diffondere metodi validi ed efficaci per valutare la qualità dell'insegnamento scolastico;

(10) i sistemi per garantire la qualità devono restare flessibili e poter essere adeguati alle nuove realtà create dagli sviluppi attinenti alle strutture e agli obiettivi degli istituti scolastici, tenendo presente la dimensione culturale dell'istruzione;

(11) i sistemi per assicurare la qualità variano da uno Stato membro ed istituto scolastico all'altro, date le diverse dimensioni, strutture, condizioni finanziarie, caratteristiche istituzionali e impostazioni pedagogiche degli istituti stessi;

(12) la valutazione della qualità e l'autovalutazione degli istituti scolastici, in particolare, sono strumenti altamente adeguati allo scopo di ridurre il numero dei giovani che abbandonano precocemente la scuola, nonché l'esclusione sociale in generale;

(13) per conseguire l'obiettivo di un'istruzione di elevata qualità è possibile avvalersi di un'ampia gamma di strumenti. Tra questi la valutazione della qualità contribuisce

⁴ Risoluzione del Consiglio, del 22 febbraio 1999, sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1999, GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.

⁵ COM(1999) 441 def.

validamente a garantire e sviluppare la qualità dell'insegnamento, inclusa eventualmente la formazione professionale. La valutazione della qualità deve, tra l'altro, verificare la capacità degli istituti scolastici di prevedere l'uso delle sempre più diffuse nuove tecnologie dell'informazione è un metodo per controllare e creare scuole aperte all'apprendimento e al perfezionamento, che siano in grado di trasmettere la conoscenza agli studenti della Comunità, dotandoli delle competenze, qualifiche e atteggiamenti essenziali per rispondere alle future sfide;

(14) la creazione a livello europeo di una rete di enti preposti alla valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico riveste un'importanza fondamentale. Le reti esistenti, come la rete europea dei responsabili politici per la valutazione degli ordinamenti scolastici, istituita dagli Stati membri nel 1995, possono fornire un aiuto incalcolabile ai fini dell'attuazione della presente raccomandazione;

(155) la Commissione ha realizzato nel 1994 e 1995 un progetto pilota sulla valutazione della qualità dell'istruzione superiore. Il Consiglio ha adottato il 24 settembre 1998 la raccomandazione n. 98/561/CE sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore⁶. Tale raccomandazione sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni ed esperienze e della collaborazione tra gli Stati membri in questo campo;

(166) il programma Socrate, in particolare l'azione III.3.1, invita la Commissione a promuovere scambi di informazioni e di esperienze su questioni d'interesse comune. La valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico rientra tra i temi prioritari di detta azione;

(177) la Commissione ha avviato dal marzo 1996 diversi studi ed attività operative per esaminare il problema della valutazione dell'insegnamento da diversi punti di vista, in modo da definire la notevole varietà e ricchezza di approcci e metodologie di valutazione dell'insegnamento in uso a diversi livelli;

(188) la Commissione ha realizzato nell'anno scolastico 1997/98 un progetto pilota in centouno scuole secondarie inferiori e superiori dei paesi partecipanti al programma Socrate **che ha risvegliato la sensibilità nei confronti dei problemi della qualità e ha contribuito a migliorare la qualità dell'insegnamento in queste stesse scuole**⁷ Un gruppo di lavoro consultivo, composto da esperti nominati dagli Stati membri, ha assistito la Commissione nell'attuazione del progetto;

~~(9) i partecipanti al progetto, tra cui rappresentanti delle centouno scuole, responsabili delle amministrazioni nazionali, ricercatori e operatori del settore, hanno sottoscritto, nella conferenza conclusiva, svoltasi a Vienna il 20 e 21 novembre 1998, una dichiarazione in cui si afferma che: "il progetto pilota ha stimolato la sensibilizzazione per quanto riguarda i problemi qualitativi nelle nostre scuole, favorendo in quasi tutte un miglioramento della qualità dell'istruzione nel corso della durata del progetto"⁸;~~

⁶ GUL 270 del 7.10.1998, pag. 56.

⁷ Alla conferenza conclusiva del progetto pilota, svoltasi a Vienna il 20 e 21 novembre 1998, i partecipanti hanno adottato una dichiarazione sui risultati del progetto pilota.

⁸ Dichiarazione adottata dai partecipanti nel corso della conferenza conclusiva del progetto pilota, tenutasi a Vienna il 20 e 21 novembre 1998.

- (10) ~~tutti i diciotto paesi (Stati membri dell'UE, più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che hanno partecipato al progetto hanno elaborato relazioni nazionali per valutare l'impatto del progetto pilota e l'esperienza acquisita. Tali relazioni sono per lo più positive e sottolineano l'importanza di apprendere gli uni dagli altri attraverso lo scambio di esperienze e di prassi positive a livello internazionale;~~
- (1911) la relazione finale europea⁹ evidenzia l'importanza di una serie di elementi metodologici per una proficua autovalutazione. Fra tali elementi figurano il lavoro in rete a livello nazionale ed internazionale, nonché il sostegno e incoraggiamento da parte dei responsabili nazionali;
- (2012) nelle conclusioni del 16 dicembre 1997¹⁰ il Consiglio ha affermato che la valutazione è un elemento importante per garantire ed eventualmente migliorare la qualità;
- (21) nelle conclusioni sul vertice europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la Presidenza del Consiglio ha dichiarato che i sistemi europei di istruzione e formazione devono adeguarsi sia alle esigenze della società dell'informazione, sia alla necessità di elevare il livello occupazionale e di migliorare la qualità;**
- (22) nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione, è necessario coinvolgere i paesi candidati nella collaborazione esistente a livello europeo nel campo della valutazione qualitativa;**
- (2313) è necessario tener conto del principio di sussidiarietà e della competenza esclusiva degli Stati membri in materia di organizzazione e struttura dei rispettivi ordinamenti scolastici, **per consentire lo sviluppo delle specificità culturali e delle tradizioni pedagogiche di ogni paese**, nonché dell'autonomia e dell'indipendenza degli istituti di insegnamento;

I. RACCOMANDANO

AGLI STATI MEMBRI DI PROMUOVERE, **NELL'AMBITO DEL PROPRIO CONTESTO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE SPECIFICO E TENENDO DEBITAMENTE CONTO DELLA DIMENSIONE EUROPEA**, IL MIGLIORAMENTO **DELLA VALUTAZIONE** QUALITATIVA DELL'INSEGNAMENTO SCOLASTICO, NEL MODO SEGUENTE:

- 1. Sostenendo, o eventualmente istituendo, sistemi trasparenti di garanzie valutazione della qualità, al fine di:**
 - (a) ottenere un'istruzione di elevata qualità e di migliorare tale livello qualitativo, promuovendo nel contempo l'integrazione sociale;**
 - (ba) salvaguardare la qualità dell'insegnamento scolastico come base per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nel contesto economico, sociale e culturale specifico di ciascuno Stato membro, tenuto conto della dimensione europea;**

⁹ Valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico. Progetto pilota europeo. Relazione finale, giugno 1999.

¹⁰ GU C 1 del 3.1.1998, pag. 4.

(cb) incoraggiare l'autovalutazione da parte degli istituti scolastici come metodo per creare scuole aperte all'apprendimento e al perfezionamento, mantenendo l'equilibrio fra l'autovalutazione e la valutazione esterna;

(d) utilizzare le tecniche miranti a migliorare la qualità in quanto strumento per adeguarsi meglio alle esigenze di un mondo in rapida e continua evoluzione;

(ee) chiarire lo scopo e le condizioni della valutazione e far sì che l'approccio all'autovalutazione sia coerente con altre forme di regolamentazione;

(f) sviluppare la valutazione esterna, al fine di fornire un sostegno metodologico all'autovalutazione della scuola e un'analisi esterna della scuola, badando a non limitarsi al solo controllo amministrativo e sostenendo un processo di continuo miglioramento;

2. Incoraggiando ed eventualmente sostenendo la partecipazione degli interessati, in particolare docenti, alunni, dirigenti scolastici, genitori ed esperti, al processo di valutazione esterna e di autovalutazione della scuola, allo scopo di favorire una responsabilità comune per il miglioramento della stessa.ed eventualmente sviluppando sistemi di valutazione esterna allo scopo di:

~~(a) controllare e fornire un sostegno metodologico e un incentivo all'autovalutazione;~~

~~(b) fornire un'analisi esterna della scuola per garantire che segua un processo costante di miglioramento;~~

~~3. incoraggiando e sostenendo la partecipazione di tutti gli operatori scolastici all'intero processo di valutazione al fine di:~~

~~(a) aggiungere un elemento decisivo e creativo all'autovalutazione scolastica;~~

~~(b) garantire una responsabilità comune per il miglioramento della scuola;~~

34. Sostenendo la formazione dei dirigenti scolastici e l'uso ~~dell'~~di mezzi di autovalutazione, allo scopo di:

(a) far sì che l'autovalutazione diventi effettivamente uno strumento per rafforzare la capacità delle scuole di perfezionarsi;

(b) garantire un'efficace divulgazione di esperienze positive e di nuove modalità di autovalutazione;

45. Sostenendo la capacità delle scuole di apprendere l'una dall'altra a livello nazionale ed europeo, al fine di:

(a) individuare **e divulgare** esperienze positive **e** strumenti ~~e modelli~~ validi, **quali indicatori e parametri di confronto, nel campo della valutazione qualitativa dell'istruzione scolastica;**

- (b) costituire reti **tra scuole, anche a livello locale e regionale**, che consentano di aiutarsi a vicenda e di fornire un impulso esterno al processo di valutazione;

56. Favorendo la collaborazione tra tutte le autorità responsabili preposte alla valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico e promuovendo la costituzione di reti europee tra di loro.

Tale collaborazione dovrebbe riguardare i seguenti aspetti:

- (a) lo scambio di informazioni ed esperienze, specie su sviluppi metodologici ed esempi di esperienze positive, **segnatamente avvalendosi delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed eventualmente organizzando conferenze, seminari e convegni europei;**
- (b) ~~l'elaborazione~~ la raccolta di dati **e la messa a punto di strumenti, quali indicatori e parametri di confronto, di particolare importanza per la valutazione qualitativa delle scuole comparabili sugli ordinamenti scolastici nazionali per poter confrontare i rispettivi aspetti positivi e negativi e scambiare esperienze valide;**
- (c) **l'uso dei risultati delle indagini nazionali e internazionali per lo sviluppo della valutazione qualitativa dell'insegnamento scolastico;**
- (~~d~~e) ~~l'acquisizione in questo campo di una perizia europea~~ **la pubblicazione dei risultati della valutazione dell'insegnamento scolastico, coerentemente con le possibilità dei singoli Stati membri e dei rispettivi istituti scolastici,** da mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti;
- (~~e~~d) la promozione dei contatti ~~internazionali~~ tra esperti **al fine di acquisire un'esperienza a livello europeo in questo campo.**

II. INVITANO LA COMMISSIONE:

1. in stretta collaborazione con gli Stati membri e sulla base dei programmi **comunitari** esistenti, secondo gli obiettivi e le procedure abituali, aperte e trasparenti di tali programmi, a favorire la collaborazione di cui **ai punti 4 e 5** tra le autorità responsabili della qualità dell'insegnamento scolastico, prevedendo anche la partecipazione **delle competenti** organizzazioni e associazioni ~~di istituti scolastici a vocazione europea~~ che dispongano della necessaria esperienza **in questo campo.**

A tal fine, la Commissione provvede a che venga pienamente utilizzata l'esperienza acquisita dalla rete Eurydice;

2. a predisporre **sulla base degli esistenti programmi comunitari** una banca dati **interattiva** per la divulgazione di **validi** mezzi e strumenti di ~~auto~~ valutazione **della qualità** delle scuole, che contenga esempi di esperienze positive ~~effettuate in questo campo~~ e che sia accessibile su Internet;

- 3. ad utilizzare le risorse disponibili nell'ambito degli attuali programmi comunitari, per sfruttare l'esperienza acquisita con tali programmi e sviluppare le reti esistenti;**
- 4. a redigere, in primo luogo e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, un inventario delle strategie e degli strumenti utilizzati a livello nazionale per valutare la qualità dell'insegnamento primario e secondario. Alla luce dei risultati di tale inventario, sarà quindi opportuno definire, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un piano di seguito dell'attuazione, del quale occorrerà informare pienamente il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle regioni;**
- 5. a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, una relazione dettagliata sull'attuazione della presente raccomandazione sui progressi registrati nella messa a punto di sistemi di valutazione della qualità nei vari Stati membri e sulle attività di collaborazione condotte a livello europeo, inclusi i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di cui sopra;**
- 6. ad elaborare conclusioni e presentare proposte in base a dette relazioni.**

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
La Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*